

Regolamento della ASD Scacchistica Parmense per gli Istruttori scacchistici

Premessa

Con il seguente regolamento la ASD Scacchistica Parmense intende delineare una normativa precisa riguardante l'attività svolta dai suoi soci, a nome dell'Associazione e in proprio, per la diffusione del gioco degli scacchi.

Scopo del regolamento è quello di delineare un quadro di norme generali volte a garantire la massima correttezza e regolarità nello svolgimento dell'attività, a tutela sia dell'Associazione e dei suoi affiliati, sia delle istituzioni e dei soggetti che fruiscono del servizio.

Proprio perché il Regolamento intende stabilire dei principi di ordine generale, non entra nei dettagli dei rapporti che si verranno a stabilire fra l'Associazione, i suoi affiliati e gli enti in cui si svolgerà l'attività di formazione in campo scacchistico, rapporti che rimangono definiti da specifiche convenzioni.

Titolo I – Dell'Istruttore scacchistico

Art. 1. E' istituita, nel novero di soci della ASD Scacchistica Parmense (d'ora in poi, in breve, l'Associazione), la figura dell'Istruttore scacchistico (d'ora in poi, per brevità, l'Istruttore).

L'Istruttore viene nominato dal Consiglio direttivo. Nell'accettare la nomina l'Istruttore si impegna allo scrupoloso rispetto del presente regolamento.

Il Consiglio, dandone debita motivazione, può decidere in qualunque momento di revocare la nomina stessa.

Nomina e revoca vengono decise con un voto a maggioranza semplice.

Art. 2. Possono essere nominati Istruttori i soci in regola con il pagamento delle quote sociali e che diano affidamento, per possesso di qualifiche ufficialmente riconosciute dalla Federazione Scacchistica italiana o – in via transitoria, come specificato all'Art. 3 – per riconosciute capacità tecniche e adeguate attitudini morali, di poter svolgere l'attività d'insegnamento in modo corretto ed efficace.

L'Istruttore, in linea con quanto stabilito dalla Federazione Scacchistica Italiana nei criteri di accesso ai corsi per i formatori, dovrà aver compiuto il diciottesimo anno di età, aver assolto l'obbligo scolastico, non aver riportato condanne penali.

Art. 3. L'Istruttore dovrà essere in possesso di una delle qualifiche – Istruttore scolastico divulgativo, Istruttore di base, Istruttore nazionale, Istruttore capo – specificate dal Regolamento Istruttori e Scuola-Sistema Nazionale delle Qualifiche (SNAQ).

E' ammessa, in via transitoria, la nomina a Istruttore di un socio non in possesso di una delle qualifiche richieste, a condizione che questi si impegni formalmente al conseguimento della stessa entro un anno dalla nomina, attraverso la frequenza dei corsi organizzati dalla Federazione e il superamento dell'esame finale.

E' responsabilità dell'Istruttore seguire la formazione di aggiornamento prevista dal protocollo SNAQ per il mantenimento della qualifica.

Nel caso un Istruttore venga cancellato dall'albo federale degli istruttori è tenuto a darne comunicazione al Consiglio direttivo, che potrà decidere la prosecuzione della sua attività di insegnamento, dietro promessa formale di impegnarsi a tornare nuovamente in possesso della qualifica entro un anno dalla cancellazione.

In caso contrario l'Istruttore decade automaticamente dalla sua condizione. Questa condizione potrà essere recuperata nel momento in cui il socio produca la documentazione che comprovi il rinnovato possesso della qualifica, chiedendo una nuova nomina al Consiglio direttivo.

Art. 4. Il possesso delle qualifiche federali – fatta salva la deroga transitoria indicata nell'articolo precedente – e la nomina da parte del Consiglio sono condizioni indispensabili per lo svolgimento dell'attività di formazione scacchistica svolta a nome dell'Associazione presso istituzioni scolastiche di qualunque ordine e grado e presso enti e associazioni (circoli ricreativi e culturali, società private, Enti pubblici non scolastici ecc.).

L'attività di istruzione regolare (cioè mediante lo svolgimento di corsi o cicli di lezioni individuali e/o collettive), a qualunque livello, svolta all'interno dell'Associazione, può essere tenuta, previa autorizzazione del Consiglio, anche senza il possesso delle qualifiche federali.

E' di competenza del Consiglio decidere dei requisiti tecnici necessari, sulla base della tipologia di insegnamento che si intende impartire.

Titolo II – Dei rapporti fra Scacchistica Parmense, Istruttori scacchistici e istituzioni esterne

Art. 5. L'attività formativa esterna è regolata da apposite convenzioni stipulate fra la Scacchistica Parmense e gli enti esterni (istituzioni scolastiche, circoli ricreativi, società private ecc.) che definiscono in dettaglio la tipologia dell'attività svolta, le modalità e i tempi della sua effettuazione e le questioni di ordine economico.

Ciascuna convenzione, che può riguardare uno o più corsi svolti nello stesso periodo di tempo nell'ambito della stessa istituzione esterna, è stipulata per conto della Scacchistica Parmense dal presidente, dopo aver ricevuto esplicito mandato in tal senso dal Consiglio direttivo.

Nell'ambito della convenzione verrà indicato il nominativo dell'Istruttore incaricato dell'effettivo svolgimento dell'attività di insegnamento. La convenzione verrà sottoscritta per conto della Scacchistica Parmense, oltre che dal Presidente, anche dall'Istruttore incaricato. Nel caso sia il Presidente a svolgere l'attività di insegnamento sarà necessaria anche la firma di un altro membro del Consiglio direttivo.

Sottoscrivendo la convenzione l'Istruttore si impegna a portare a termine l'attività nei tempi e modi prescritti. Nel caso in cui, per comprovate cause di forza maggiore, l'Istruttore non sia più in grado di assicurare lo svolgimento regolare dell'attività di insegnamento, dovrà darne tempestiva comunicazione al Consiglio direttivo, che provvederà alla sua surrogazione.

Art. 6. Resta inteso che, nell'assumere l'incarico, l'Istruttore diviene responsabile del suo corretto svolgimento in tutti i suoi aspetti, tecnici e morali, sollevando l'Associazione da qualunque responsabilità in caso di controversie con l'ente presso cui si svolge l'attività formativa.

Art. 7. I proventi eventualmente derivanti dall'attività formativa svolta nell'ambito delle convenzioni vengono versati sul bilancio dell'Associazione.

Sulla base degli accordi intervenuti preventivamente fra il Consiglio direttivo e l'Istruttore, quest'ultimo potrà ricevere un compenso a titolo di rimborso spese per l'attività formativa svolta, commisurato all'entità dell'impegno sostenuto e delle spese (spese di viaggio, per materiali didattici, ecc.) eventualmente incontrate nello svolgimento della stessa. Di questo rimborso spese all'Associazione verrà rilasciata regolare ricevuta.

Come specificato dall'art. 1 dello Statuto societario, l'attività svolta dagli Istruttori dovrà essere prevalentemente volontaria, personale e gratuita. Gli importi loro corrisposti non dovranno dunque eccedere il limite che possa presupporre una distribuzione indiretta di utili.

Non è prevista la collaborazione di esperti esterni all'associazione, salvo nei casi in cui l'insorgere di particolari esigenze lo renda indispensabile, e in ogni caso sempre con l'esplicito assenso del Consiglio direttivo.

Art. 8. L'attività di formazione svolta nell'ambito dell'Associazione non comporta in linea di massima l'impossibilità, per gli associati, di esercitare un'attività di formazione in ambito scacchistico in modo autonomo.

In questo caso però il socio è tenuto a darne tempestiva comunicazione in forma scritta al Consiglio direttivo, astenendosi in questi casi in modo tassativo dal presentarsi, formalmente o informalmente, come rappresentante dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo si riserva il diritto di verificare presso le istituzioni committenti l'effettivo rispetto di questo divieto.

In caso di mancata comunicazione entro il termine di dieci giorni dall'inizio dell'attività formativa o nel caso di uso non autorizzato del nome dell'Associazione il Consiglio direttivo potrà decidere di adottare in base agli articoli 4 e 5 dello Statuto provvedimenti disciplinari nei confronti del socio, compreso un provvedimento di espulsione.

Art. 9. Spetta all'istruttore, dopo aver constatato, anche in via approssimativa, il livello di conoscenze generali dell'allievo o del gruppo di allievi, stabilire nel dettaglio i contenuti e la metodologia dell'insegnamento.

In linea di principio verranno seguiti i principi e le metodologie d'insegnamento stabiliti dalla Federazione Scacchistica Italiana, che gli istruttori avranno appreso attraverso la frequenza dei corsi di formazione per gli istruttori federali e il superamento dei relativi esami finali.

L'Istruttore potrà decidere, qualora lo ritenga assolutamente indispensabile, di impiegare altre metodologie di insegnamento. In questo caso, però, è tenuto a darne esplicito avviso sia all'istituzione committente, sia al Consiglio direttivo, che deciderà se concedere o meno il suo assenso. In caso di diniego l'Istruttore sarà tenuto a seguire i principi e le metodologie della Federazione Scacchistica Italiana.

In ogni caso è esclusa in modo tassativo la partecipazione di società o persone fisiche titolari di metodologie di insegnamento diverse da quelle della Federazione Scacchistica Italiana agli eventuali proventi derivanti all'Associazione dall'attività di formazione.

Art. 9. L'Istruttore, durante la sua attività, dovrà periodicamente tenere al corrente il Consiglio direttivo sul suo andamento. Questo obbligo va inteso anche come forma di tutela nei suoi confronti, consentendo all'Associazione, attraverso i suoi organi direttivi, di intervenire tempestivamente nel caso in cui si verificassero controversie con gli enti committenti.

Ferme restando le responsabilità di cui all'art. 6 del presente Regolamento, l'Istruttore si obbliga a segnalare immediatamente, in forma scritta o facendo seguire comunicazioni scritte a eventuali comunicazioni verbali urgenti, ogni situazione problematica insorta nei rapporti con gli enti presso cui svolge la sua attività, in modo da consentire all'Associazione di prendere le misure che riterrà più opportune per la tutela dei suoi diritti e della sua buona reputazione.

Nel caso di cicli di lezioni dovrà redigere un breve rapporto finale sulle condizioni generali del gruppo degli allievi all'inizio dell'attività e sui risultati conseguiti sia dal punto di vista dell'apprendimento del gioco e del miglioramento del livello tecnico degli allievi, sia, e ciò vale soprattutto nel caso di attività svolte all'interno delle istituzioni scolastiche, sulle relazioni instauratesi fra gli allievi: interiorizzazione del comportamento sportivo, crescita dello spirito di squadra, rispetto dell'avversario, collaborazione fra i componenti del gruppo e così via.

Approvato nella riunione del Consiglio direttivo del 9 maggio 2015

I membri del Consiglio direttivo

Francesco Caravita

Demetrio Cripotos

Fabio Degli Esposti

Luciano Fischetti

Massimo Luccioni

Documento di riferimento federale:

http://www.federscacchi.it/doc/reg/d20140929033505_risnaq_regolamento_istruttori_e_scuola.pdf